GIULIO MASTRANGELO

UN GIUDICATO LONGOBARDO DEL 970 IN TERRA D'OTRANTO

SOMMARIO

1. Il giudicato massafrese del 970: una nuova trascrizione. 2. Dalla faida al processo 3. La potestà giudiziaria 4. I gastaldi in Puglia e a Taranto. 5. Il gastaldato di Taranto. 6. Il giudicato del 970. 7. - Analisi diplomatica del giudicato. 8. Le fasi del processo. 9. L'epoca dell'avvenuto spoglio. 10. Il *Sacramentum iudicatum* e la *Wadiatio*. 11. La fine del processo: dalla proposta di composizione alla *Rogatio*. Appendice.

1. - Il giudicato massafrese del 970: una nuova trascrizione

Il giudicato emesso nel Castello di Massafra nel 970 e conservato nell'Archivio di Montecassino, sotto la segnatura caps. XVIII, fasc. I, n. 3 r., rappresenta una delle fonti più interessanti per lo studio del diritto longobardo in Puglia durante l'Alto Medioevo. Il giudicato è emesso nel nome degli imperatori bizantini Giovanni Zimisce, Basilio e Costantino che governavano in quel tempo ma l'esame del lessico usato e degli istituti ivi richiamati riportano piuttosto all'Editto di Rotari e dunque al diritto – in particolare al processo – longobardo. Infatti il giudizio si svolge davanti a un *gastaldus* (v. Roth. capp. 15 , 23, 24, 179, 189, 210, 221, 271 e 375)[1] affiancato da *nobiliores homines* e sono usati i verbi *interpellare* (Roth. cap. 151)[2], '*tollere*'(v. Roth. capp. 154, 159-161, 273 e 280)[3], *cappelare* (v. Roth. capp. 150, 288, 294 e 302)[4], *guadiare* (v. Roth. cap. 360)[5], *pergere* (v. Adelchi cap. 7)[6] nonchè le espressioni *malo hordine* (v. Roth. cap. 228)[7], *barbani* (v. Roth.

---

[1] Vedi *infra* sub paragrafo n. 3.

[2] In ROTH. cap. 150 «..Et si iudicem interpellaverit, et iudex dilataverit ipsa causa deliberare..», il verbo *interpellare* è usato nel senso di fare appello, ricorrere (v. C. AZZARA in C. AZZARA e S. GASPARRI, a cura di, *Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, ed. Viella, Roma 2005, p. 46); in LIUTP. Cap. 141 «…Dum autem hoc ad nos pervenissit, et ipsi homines pro sua violentia, qui minus potebant, interpellabant...» viene usato invece nel senso di muovere un'accusa (v. C. AZZARA, op. cit. p. 226).

[3] TOLLERE = prendere, ricevere (v. ROTH. capp. 154, 159-161), strappare (di mano) (v. ROTH. capp. 273, 280) o anche spossessare nel senso di togliere ad altri qualcosa. *Tulit nobis partitam* = letteralmente ci tolse *(il possesso del)*la partita di olivi.

[4] In ROTH. cap 302: «De olivam. Si quis olivo cappellaverit aut succiderit, componat solidos tres», il verbo *cappelare* è usato nel senso di distruggere, tagliare danneggiare (v. C. AZZARA, op. cit. p.88 s). Nello stesso senso è usato nel cap. 150 ROTH. a proposito della distruzione di un mulino.

[5] GUADIA = *Wadia*. In diritto germanico era obbligatoria la prestazione della *wadia (o guadia)* con cui le parti si obbligavano a eseguire il giudicato prestando idonee garanzie e nominando un fideiussore in caso di soccombenza, in quanto era sconosciuta la nozione di autorità di cosa giudicata. In mancanza di esecuzione spontanea da parte dell'obbligato, l'esecuzione del giudicato non era garantita dall'ordinamento attraverso propri organi che potessero portarlo ad effetto. Vedi infra sub paragrafo 10.

[6] PERGERE = andare. ADELCHI cap. 7: «...Si vero,his, qui quaerellam movit, prius elegerit illi velle per pugnam approbare, solus iuret, qui ipsam tenuerit, quaecumque fuerit res, et sic ad pugna pergatur» (v. C. AZZARA, op. cit. p. 310 s) e anche recarsi sul posto.

[7] *Malo ordine* = difetto di titolo, cioè possedere senza titolo, illegittimamente, senza *gewere* (*investitura*). ROTH. cap. 228: «De possessione. Si quis alium de rem mobile aut immobilem pulsaverit, quod malo ordine possedeat ecc.» (v. C. AZZARA, op. cit. 72).

cap.163)[8], '*sacramentum*' (Roth. cap. 153, 164,165, 228): termini tratti tutti dall'Editto di Rotari e da leggi longobarde successive.
Il giudicato è già stato pubblicato due volte: dal Carabellese[9] (1905) e dal Gallo[10] (1914). Ne parla il Gay (1904) il quale lo definisce «un atto assai curioso, dal quale sembra risultare che, verso il 970, i frati di S. Pietro sono ancora latini; l'abate Ilario ha un processo con gli abitanti di Massafra e l'affare è giudicato da un funzionario bizantino»[11]. Un accenno sull'esistenza del documento è in Blandamura (1934)[12]. A Leccisotti (1961), invece, si deve il regesto dello stesso[13]. Una foto del giudicato, risalente agli anni '50 del secolo scorso, infine, è in Iacovelli (1977)[14].
Le edizioni del Carabellese e del Gallo presentano lievi differenze di trascrizione di alcuni termini e di punteggiatura e precisamente:

Termini		e	*Punteggiatura*
CARABELLESE	GALLO	CARABELLESE	GALLO
domino	domno	infro	infra
novemvri	november	intrabit	intsabit
supter	super	Gastaldeo	gastaldo
presbiter	presbyter	subscriptorum	suprascriptorum
presbitero	presbytero	et dixit: quia	et dixit, qui
dixerunt:	dixerunt	diaconus	dies
Gastaldeus	gastaldus	f. Laurentio	filii laurentis
Iudica	indica	f. Guisani	filio guisoni
dictus	dicens		

L'alta risoluzione delle attuali fotografie digitali[15] consente oggi di eliminare le incertezze derivanti dalle due edizioni precedenti e di offrire una trascrizione fedele dell'importante documento (cfr. *Appendice*). La nuova trascrizione, effettuata con la supervisione del prof. Roberto Caprara, costituisce il presupposto necessario per un approccio storico-giuridico alla fonte, soprattutto con riferimento al processo longobardo.

2. - Dalla faida al processo

Nel diritto germanico tutta la famiglia (*di tipo agnatizio cioè costituita da vasti gruppi parentali discendenti da un capostipite comune*) rispondeva del delitto imputato a uno dei suoi membri, così come tutta la famiglia doveva partecipare a lavare l'offesa sofferta da un suo componente: nessuna autorità si doveva intromettere per risolvere le controversie insorte tra i

---

8 In ROTH. cap.163 si trova *barbanis, id est patruus*, cioè zio paterno.

9 F. CARABELLESE, *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medioevo*, Trani 1905, ristampa a cura della Società di Storia patria per la Puglia, Bari 1960, p.451: si limita a pubblicare il testo.

10 V. GALLO, *Origine e vicende della Città di Massafra*, Napoli 1914, p. 12 s: dà anche la traduzione letterale del testo.

11 G. GAY, *L'Italia meridionale e l'Impero bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071)*, Parigi 1904 (*ristampa anastatica Forni ed., Sala Bolognese 2001*), p. 353.

12 G. BLANDAMURA, *S. Pietro Imperiale*, in riv. <Taranto>, III (1934), n.13, pp. 4-5.

13 T. LECCISOTTI, *Le pergamene latine di Taranto nell'Archivio di Montecassino*, Archivio Storico pugliese, Anno XIV, fasc. I-II, Società di Storia patria per la Puglia, 1961, p. 6, così descrive il nostro documento: "(971), a. II di Giovanni Zimisce imperatore insieme con Basilio e Costantino, novembre, ind. XIV, Massafra. Il gastaldo Trifilio giudica in favore di Ilario monaco e abate di S. Pietro in Taranto, contro Iocardo, figlio di Sabbatino. - Notaio: Giovanni chierico. (T. S.). Due sottoscrizioni in lingua greca. - Originale: pergamena mm. 460 x 220, alcune macchie di umido. Sul verso, in beneventana, ma di mano posteriore, sono notati alcuni confini.

14 E. IACOVELLI, *Guida al Santuario e al Villaggio rupestre Madonna della Scala di Massafra*, ed. Rettoria Santuario Madonna della Scala, Massafra 1977, p. 12.

15 Mi corre l'obbligo di ringraziare sia don Faustino direttore di quell'Archivio per la solerzia con cui mi ha consentito di ricevere la foto del documento, sia il fotografo sig. R. Mastronardi.

membri del gruppo sociale[16]. Cosicché la vendetta privata, cioè la *faida*, era riconosciuta come un vero e proprio diritto[17].

Da ciò si arguisce che la giustizia tra i popoli germanici nasce come un affare privato, come la giusta reazione di una famiglia rispetto al torto subito da un'altra famiglia. Chi esercita il potere, svolge al più la funzione di arbitro e controlla che la vendetta non trascenda e sia commisurata all'offesa.

Fino a quando i Longobardi sono rimasti nomadi, senza fissa dimora, una giustizia di genere privatistico, agile, senza organi pubblici deputati all'accertamento del crimine e alla punizione del reo, si confaceva alle loro esigenze di vita.

Dopo la conquista dell'Italia, una volta divenuti stanziali e aver assimilato molti istituti della civiltà romana, con l'accresciuta autorità della monarchia[18], avvertono l'esigenza di superare tale primordiale concezione della giustizia e di darsi norme, seppure embrionali, di un giudizio slegato dalla mera *faida*, in grado di garantire la giustizia e la pace sociale senza ricorrere alla violenza arbitraria e incontrollata. L'obiettivo del processo è chiaramente enunciato da Rotari nel cap. 74: porre fine all'inimicizia[19] (*faida*) insorta tra le famiglie dell'offensore e dell'offeso a seguito di un crimine, evitando che la lite sfoci in una catena inarrestabile di vendette private[20]. Ciò nonostante, nell'Editto manca un'apposita sezione dedicata alle norme processuali, non si parla di processo se non regolando singoli istituti processuali.

Grazie a questa evoluzione, alla *faida* viene sostituito il pagamento di una composizione[21], cioè di una somma di denaro; la moneta diventa il metro di misura per la punizione degli illeciti e dei crimini. La composizione era commisurata al valore economico di ogni uomo (*guidrigildo*), che variava a seconda che l'offeso fosse uomo libero, di livello sociale elevato o meno; anche per i servi la misura della composizione variava a seconda del tipo e del grado di servitù, dell'abilità individuale nel lavoro, del tipo di mansioni svolte ecc.[22].

Col pagamento della composizione, l'ordinamento considerava chiusa la *faida* senza possibilità per l'offeso di reclamare ulteriormente né di coltivare altri propositi di vendetta: alla fine pagata la composizione, stabilisce Rotari, «rimanga l'amicizia» (cap.74). Tuttavia i compilatori longobardi non vietano del tutto la violenza ma solo quella ingiusta. In molti casi la violenza è consentita e giustificata fino al punto da punire chi si oppone ad essa. Per esempio, Roth. cap.13 punisce con una pena molto grave, 900 solidi d'oro, colui che impedisce o nega il suo aiuto a chi si accinga a compiere la vendetta nell'intento di uccidere il servo che abbia ammazzato il suo padrone[23]. Un altro caso di violenza lecita è la reazione allo spoglio possessorio avvenuto da meno di cinque anni: in tal caso non è previsto il ricorso al giudice in quanto lo spogliato poteva farsi giustizia da sé e rientrare per le vie di fatto nel possesso del bene. Il ricorso è esperibile, a norma del cap. 228 Roth, solo se lo spoglio dura da cinque anni o più. Peraltro, una delle prove dirette ad

---

16 G. SALVIOLI, *Trattato di Storia del Diritto Italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, UTET, Torino 1908, p.768.

17 C. AZZARA, *Introduzione al testo*, in C. AZZARA – S. GASPARRI (a cura di) *Le leggi del Longobardi,* cit. p.li

18 C. CALISSE, *Storia del Diritto Italiano,* ed. Barbera, Firenze 1903, p.237.

19 *Inimicitia* esprimeva non tanto antipatia, odio e ostilità, ma guerra: non uno stato d'animo ma uno stato di pericolosa tensione, un conflitto in atto continuamente pronto a riaccendersi, e non solo e soltanto tra due persone ma tra due gruppi parentali (A. MARONGIU, *La legittimazione della vendetta nell'Editto*, in *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi*, CISAM, Spoleto 27 -30.09.1951, p. 402)

20 F. ROGGERO, '*Per guadiam et fideiussorem', La wadia germanica nelle glosse della Lombarda*, ed. Viella, Roma 2003, p. 21 s.

21 «Il sistema della composizione pecuniaria, che evita rappresaglie e vendette e ristabilisce l'amicizia, non è stato inventato da Rotari. Lo avevano introdotto i suoi predecessori (antiqui nostri, dice). Egli non fa che rafforzarlo accrescendo l'entità delle somme ossia l'importo della composizione dovuta (…) tale aumento viene da lui sancito non tanto come mezzo per prevenire delitti contro la persona, bensì per smorzare l'ira degli offesi e cioè, in sostanza, per favorire l'applicazione del sistema della composizione». (A. MARONGIU, *op. cit.*, p. 402 s.).

22 C. AZZARA, *Introduzione* cit., p. lii.

23 A. MARONGIU, *La legittimazione della vendetta nell'Editto,* cit., p. 401.

accertare la verità nei processi, in alternativa al giuramento, è la *pugna*, cioè il duello.

3. - La potestà giudiziaria

In origine la potestà giudiziaria, al pari di quella legislativa, era appannaggio esclusivo dell'assemblea degli uomini armati (*arimanni/exercitales*). La potestà giudiziaria dei duchi si pretendeva venisse dal popolo, sicché si poneva in contrasto con quella dei gastaldi, di nomina regia[24]. Con il consolidamento della monarchia, la potestà giudiziaria (*bannum*)[25] divenne di esclusiva titolarità del re che l'attribuiva alla *curia regis* e, a cascata, ai duchi, ai gastaldi e/o *actores regii* e agli sculdasci (*sottordinati ai gastaldi*).

Con Liutprando si assiste al lento e graduale sganciamento del potere regio dall'assemblea. Mentre nel prologo di Rotari essa si presenta compatta di fronte al sovrano, in Liutprando si coglie che l'assemblea è ormai composta da diverse categorie di soggetti e cioè da *iudices, obtimates, fideles mei Longobardi*.

Nel processo, in concomitanza con l'accentramento del potere nella mani del re, l'assemblea viene sostituita da una ristretta ma qualificata presenza di testimoni, generalmente indicati come *boni homines* (Liutp. cap.8)[26], che assistevano il giudice e concorrevano nell'esercizio della potestà giudiziaria. La partecipazione del popolo ai giudizi fu così eliminata, sostituita da assessori scelti tra i notabili, gli ecclesiastici e quelli maggiormente ricchi. Ovviamente, in una società sostanzialmente analfabeta, ciò si risolse a vantaggio dei notari i quali vollero contare sempre più.

Dal punto di vista semantico, secondo il Mor, «il termine (*gastaldo*), chiaramente germanico *(Gast – halt = amministratore degli hospites)*, indicherebbe, originariamente, l'ufficiale preposto a quei vari rapporti patrimoniali e giuridici che derivavano dal sistema di acquartieramento (*o di fissazione*) in un determinato luogo dei militari germanici (*o delle farae*) attraverso il sistema dell'*hospitalitas*, cioè della cessione, da parte delle popolazioni romane, di una quota delle proprietà (*da uno a due terzi*). Esso però non compare nelle fonti del V secolo di quei paesi dove l'*hostitalitas* fu un fenomeno generale, ma si impone soltanto nell'età longobarda»[27].

Il gastaldo (*gastaldus*), tipico ufficiale dell'ordinamento regio longobardo, è menzionato in varie norme dell'Editto di Rotari ove è investito anche di incombenze giurisdizionali: persegue i violatori di tombe (*grabworfin*) quando manchino gli eredi (cap. 15); esercita la giurisdizione sui propri dipendenti (cap. 24); tutela la giustizia nei confronti del duca (cap. 23*:* ma reciprocamente il duca esercita gli stessi poteri nei suoi riguardi); amministra e tutela i diritti delle corti regie (capp. 210, 271 e 375), promuove la tutela di interessi pubblici in mancanza o in sostituzione di azioni di parte (cap. 179, 189, 221). Vi sono poi altre norme, sia di Rotari che di Liutprando, che fissano i paletti all'attività del gastaldo, lo puniscono in caso di ritardo nell'amministrare la giustizia (Roth. cap. 150; Liutp. cap. 25) o nel restituire un servo rifugiatosi alla corte del re (Roth. cap. 271), gli vietano espressamente di ricevere doni o regali (Roth. cap. 375), gli prescrivono la costruzione di carceri (Liutp. cap. 80). Altre norme, ancora, disciplinano l'attività di volontaria giurisdizione devolute al gastaldo (Liutp. capp. 74 e 75). Un altro gruppo di norme, infine, trattano delle funzioni militari del gastaldo.

4. - I gastaldi in Puglia e a Taranto

L'istituzione dei gastaldi a Benevento pare risalga all'età di Grimoaldo I. In Puglia si accenna ad essi già in diplomi di VIII secolo. La loro circoscrizione è chiamata perlopiù *subactio* (probabilmente perché si tratta di una sottoscrizione del ducato), parola seguita dal nome del gastaldo. Fin dal 740, il distretto viene designato con la parola *actus (o actio)* seguita dal nome della

---

24 C. CALISSE, *Storia* cit., p.237 s..

25 SALVIOLI, *Trattato* cit. p. 760.

26 A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, ed. Jouvence, 1999, p. 59.

27 C.G. MOR voce *Gastaldo*, in Nov. Dig. It., vol. VII, ed. UTET, Torino 1961, p.763.

città capoluogo: Siponto, Conza, Canosa[28] (a. 747), Taranto[29] (a. 747), Cassano (a. 764); la parità dei due enunciati è chiaramente provata[30]. Nel ducato di Benevento (*come in quello di Spoleto*), il *gastaldus civitatis* è un funzionario del duca, con competenza territoriale ben determinata. Siccome i duchi di Spoleto e di Benevento si atteggiano a sovrani e considerano il loro ducato alla stessa stregua del Regno, i gastaldati possono essere parificati ai ducati del Regno[31]. In un recente congresso, Lorè ha sostenuto invece che la potestà dei gastaldi ha più a che fare con la gestione del fisco ducale che non col governo del territorio in quanto «dagli atti emergono actus, iudiciaria e subactio che sembrano riferirsi alla ripartizione del fisco ducale, mentre restano in ombra le prerogative militari e giudiziali degli ufficiali»[32].

Con la costituzione del principato di Salerno si nota, nella seconda metà del IX secolo, l'emergere nel palazzo di gastaldi specialisti della giustizia. A livello locale, i gastaldi restano i capi delle circoscrizioni ancora qualificate *actus* o *subactio,* ma anche *gastaldatus* e *iudiciariae,* termini evidenziano il carattere pubblico della funzione dei gastaldi. In tale secolo i gastaldati si moltiplicano, in particolare in Campania; il che rivela una crescita demografica e pure un miglioramento della rete amministrativa. Gli atti salernitani attestano inoltre che i gastaldi, e anche gli *sculdahis*, esercitano funzioni propriamente giudiziarie[33] .

In Puglia la situazione evolve nel senso che scompare il gastaldato ma non il gastaldo. Infatti «in documenti di Conversano, Bari e Putignano, tutti della seconda metà del X secolo, compaiono questi ufficiali – afferma il Mor - ma con competenza assai limitata, cioè con competenza di giudici locali, cittadini: è probabile che questi giudici locali non siano che la sopravvivenza dei giusdicenti lasciati dai Musulmani alle comunità cristiane per dirimere quelle questioni che non interessavano i fedeli dell'Islam»[34]. In genere, i gastaldi esercitavano le loro funzioni nelle città sedi episcopali, ricostituite tra la fine del VII secolo e il X secolo [35].

Taranto fu conquistata per mano di Romualdo I, duca di Benevento, intorno al 670-680[36]: è

---

[28] S. M. COLLAVINI, *Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in AA.VV., *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso internazionale di Studi sull'alto Medioevo,* CISAM, Spoleto 2003, p.142; *Cronicon Sanctae Sofiae* (a cura di J. M. MARTIN), Roma 2000, 2 vol. (*Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum Italicarum Scriptores, 3),* II, 20, a. 747 Theutpald gastaldo rettore dell'*actus* di Canosa.

[29] S. M. COLLAVINI, *Duchi e società locali,* op. loc. ult. cit.. *Cronicon Sanctae Sofiae* cit., II, 19, a. 747: l'*actus* selva di Taranto, retto dal gastaldo Rotulo, fu concesso dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano.

[30] J. M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, in S. GASPARRI (a cura di), *Il Regno dei Longobardi in Italia, Archeologia, società e istituzioni*, CISAM, Spoleto 2004, p. 339.

[31] C. G. MOR, *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in AA.VV., *Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi* CISAM, Spoleto 1951, p. 414.

[32] In tal senso l'opinione di V. LORÈ espressa al Congresso *Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'altro Medioevo* (XX Congresso internazionale di studio CISAM, Savelletri di Fasano, 4 novembre 2011) nel suo intervento dal titolo *I gastaldi nella Puglia longobarda*.

[33] J. M. MARTIN, *La Longobardia* cit., p. 345.

[34] C. G. MOR, op. loc. ult. cit.

[35] C.D. FONSECA, *Aspetti istituzionali dell'organizzazione ecclesiastica meridionale dal VI al IX secolo*, in *Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del Mezzogiorno meridionale*, ed. Congedo, Galatina 1987, p.14; C. G. MOR, voce *Gastaldo* cit. p.764.

[36] Fonte autorevole della notizia è Paolo DIACONO, *Storia dei Longobardi*, Milano, ed. Electa, 1985, traduzione di M. Felisatti e L. Tenconi, VI, 1, pag.284: «Mentre accadono queste cose fra i Longobardi al di là del Po, Romualdo, duca di Benevento, radunato un grande esercito espugna Taranto, e nello stesso modo conquista Brindisi, sottomettendo al suo comando tutto il territorio circostante». Non è precisato l'anno in cui ciò avvenne; poiché però se ne parla dopo aver discorso della morte di Grimoaldo, avvenuta nell'anno 671, è da presumere che il fatto sia avvenuto subito dopo. J. M. MARTIN sostiene che "dopo il 660, in seguito alla spedizione di Costante II, il duca Romualdo I si impadronisce della Puglia centrale e delle sponde del Golfo di Taranto" (*La Longobardia Meridionale*, in S. GASPARRI (*a cura di*), *Il Regno dei Longobardi in Italia, Archeologia, società e istituzioni*, CISAM, Spoleto 2004, p. 331), occupando altre città salentine, tra cui Brindisi e Oria con esclusione di Otranto e Gallipoli che rimangono in potere di Bisanzio. In tal senso anche V. FARELLA, *La Chiesa di Taranto nell'Alto Medioevo*, in *La Chiesa di Taranto,* a cura di C.D. Fonseca, ed. Congedo, Galatina 1977, pp. 53 e 59; G. GAY*, op. cit*. p. 356 s.; A. P. ANTHROPOS, *L'Età Longobarda a Pavia, a Benevento in*

da ritenere che qui al *dux Calabriae* sia subentrato subito un gastaldo longobardo[37] in quanto non è pensabile che la difesa della città e del suo entroterra restasse affidata al lontano gastaldo di Canosa[38]. Pur se della città bimare sappiamo poco tra VII e X secolo[39], in documenti di VIII secolo Taranto è tra le località pugliesi che registrano la presenza di gastaldi che – oltre ad amministrare la locale *curtis* ducale – dovettero svolgere anche funzioni di governo[40]. Nell'anno 747 la selva dell'*actus* di Taranto, retto dal gastaldo Rotulo, fu concessa dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano[41]. Due diplomi, entrambi emanati dal principe Arechi II di Benevento (a. 774), recanti la

---

Puglia, vol. I, ed. Schena, Fasano, 1989, pag. 359. ; D. L. DE VINCENTIIS, Storia di Taranto, ed. Mandese, Taranto 1991, p.132.

37 A. P. ANTHROPOS, op cit., p. 359.

38 L'Apulia longobarda era divisa nel VII sec. nei tre *gastaldati* di Lucera, di Siponto (*che includeva gran parte della provincia di Foggia, il golfo di Manfredonia e il promontorio del Gargano col Santuario di S. Michele*) e di Canosa, (*che comprendeva gran parte della Terra di Bari con diramazioni anche in Basilicata)*: vedi sul punto A. AMATI, *Un'eredità longobarda in terra di Bari: il diritto consuetudinario*, in *Presenze longobarde in Italia, Il caso della Puglia*, (a cura di L. SINISI), Rimini 2007, pag. 131: solo successivamente, nei primi decenni del IX secolo, in seguito al frazionamento del gastaldato di Canosa, si distaccano Bari, Trani, Conversano e Monopoli, conseguendo autonomia circoscrizionale.

39 Di Taranto longobarda sappiamo poco in quanto le testimonianze documentarie e archeologiche del periodo sono scarse e frammentarie. La Chiesa di Taranto, pur vantando origine apostolica, ci è attestata a partire dalla lettera di Papa Gelasio I del 496 (C. D'ANGELA, *Le origini cristiane,* in IDEM, *Taranto medievale*, Soc. di Storia Patria per la Puglia, Taranto 2002, p. 7) ma per il periodo longobardo, compreso tra il 680 e il 968, non conosciamo i nomi dei vescovi di Taranto, con l'eccezione del vescovo Aufredo, presente al Concilio Romano I celebrato nell'anno 743 (O. SANTORO, *Cronotassi dei Vescovi di Taranto,* in AA. VV., *Cronotassi Iconografica e Araldica del Vescovi Pugliesi,* Bari 1980, p. 284; V. FARELLA, *La Chiesa di Taranto* cit., pp. 53-71). Una chiesa di Taranto di sicura fondazione longobarda risale all'inizio del IX secolo ed era dedicata a S. Valentino. Fu fondata fuori le mura della città da Goderisio, padre di un tal Benedetto diacono, longobardo, il quale nell'anno 822 dona metà dei suoi beni al monastero Montecassino e l'altra metà alla chiesa di S. Valentino. La fondazione di detta chiesa lega questa famiglia tarantina ad altra famiglia di Trani (v. V. LORÈ, *I gastaldi nella Puglia longobarda*, cit). Nel circondario, cioè a Massafra, sono datate all'VIII-IX secolo, cioè ad epoca longobarda, alcune chiese rupestri (la cripta inferiore nel Villaggio rupestre Madonna della Scala, la chiesa rupestre di San Lorenzo da Massafra, quella di Santa Lucia e quella Santa Marina) nonché n.39 unità abitative site nel Villaggio rupestre Madonna della Scala di diverse tipologie (con finestra laboratorio, con archi, con setto divisorio sulla parete di fondo, con cucina aggiunta e con nicchia laboratorio). Cfr. CAPRARA-DELL'AQUILA, *Il villaggio rupestre della Gravina Madonna della Scala a Massafra*, ed. Dellisanti, Massafra 2007. Di epoca longobarda sono anche alcune iscrizioni graffite, databili all'VIII-IX secolo, presenti nella chiesa rupestre di San Marco sempre a Massafra (R. CAPRARA, *La chiesa rupestre di San Marco a Massafra*, ed. Rettoria Santuario Madonna della Scala, Firenze 1979): la n.10 ricorda un *Radelchis monachus;* nella n.15 un *Petrus sacerdos e* un *Ursus chlericus,* chiedono di pregare per loro. Notevoli anche i visi dei due graffiti iconici riconducibili tipologicamente a quelli incisi su placchette bronzee e monete longobarde di VII-VIII secolo. Dal punto di vista artistico, è degna di rilievo la c.d. *Crux Aselli*, una crocetta di bronzo proveniente dalla contrada Triglie, scoperta occasionalmente nei pressi della cripta di S. Giuliano che, secondo R. JURLARO è «opera dell'VIII-IX sec., sia per lo spessore uguale a quello delle fibule (...) commissionate dai Longobardi di Benevento e quindi in uso presso gli stessi non prima che fossero effettivamente convertiti (anno 662) (…) sia per la presenza dei lobi riscontrabili nelle altre crocette non precedenti al secolo IX» . R. JURLARO, *Crux Aselli*, in Archivio Storico Pugliese, Soc. Storia Patria Puglia, I-IV, Bari 1974, pp.633-637; per una lettura critica della stessa v. G. GASPARRE, *Croce pomellata da Statte,* in AA.VV., *Giornate internazionali di studio in Terra Jonica – L'Habitat rupestre nell'Area Mediterranea* Massafra-Palagianello 29-31 ottobre 2010 in corso di stampa). Dalla stessa contrada Triglie proviene anche una fibula, trovata in una tomba insieme a due pugnali di ferro incrociati, datata al VI-VII sec.; è del tipo ad anello aperto a lamina larga le cui estremità hanno una decorazione a protome zoomorfa. Su di essa si legge: + LUPU BIBA IN (DEO). E' stata rilevata la stretta affinità con la fibula di Canosa, sulla quale è scritto: + LUPU BIBA, e con quella di Sepino, sulla quale si legge: + AODERADA BIVA. Fibule simili con protomi animali alle estremità sono state rinvenute nella necropoli di Saturo, datate al VII-VIII sec. (C. D'ANGELA, *op. cit*. p.159 s.). Allo stesso periodo, cioè sempre a epoca longobarda, lo stesso A. data le tombe e una monetina forata ivi rinvenuta, scavate dietro l'abside della chiesa rupestre di S. Pietro Mandurino a Manduria (C. D.'ANGELA, op. cit. p. 144).

40 S. M. COLLAVINI, *Duchi e società locali* cit..

41 S. M. COLLAVINI, op. cit., p. 142 nota 43. Da ultimo vedi V. LORE', *I gastaldi nella Puglia longobarda*, cit..

donazione a favore del Monastero di S. Sofia di Benevento di alcuni terreni boscosi molto estesi (*territorium milliaria novem*) facenti parte del *gaio* di Mottola[42] nonché della chiesa di S. Stefano col territorio facente parte «de gaio no(st)ro (…) que est sup(er) S(an)c(tu)m Stephanu(m) usq(ue) in aliam viam puplica(m) et p(er) longu(m) usq(ue) in istrata maiore que vadit in Tarantus»[43], attestano che il nostro territorio era sotto il dominio longobardo e amministrato da gastaldi. Dell'anno 809 è un atto privato con cui Aliperto, figlio di uno sculdascio (*funzionario sottordinato al gastaldo*) che si chiamava pure Aliperto (*sculdais abitator civitatis Tarantinam*), dona al monastero di Montecassino una serie di beni; l'atto è redatto in Taranto (*actum Taranto in civitate*) dal notaio tarantino di nome Procopio, che esercita a Taranto[44].

I Longobardi hanno lasciato tracce evidenti e durature della loro presenza a Taranto sia nel campo del diritto, specie in tema di usi e consuetudini matrimoniali[45], sia in quello della linguistica[46]. In materia di sponsali, la vigenza del diritto longobardo è dimostrata da alcuni atti notarili dove risaltano le formule «secundum ritus gentis nostre Langobardorum» (anno 1004)[47], «in ordine dote jure longobardo secundum usum et consuetudinem civitatis Mutule» (anno 1288)[48], «justa ritum Sancte Romane Ecc.e usum et consuetudinem terre p.te Massafre ubi vivitur de jure longobardo rum» (anno 1600)[49], e il richiamo al *meffio* e al *morgengabe,* cioè agli apporti maritali

---

42 ARICHIS DE GAIO MOTOLA**,** I, 1, 8. Preceptum confirmationis**,** A.D. 774; ed. J. M. MARTIN (a cura di), *Chronicon Sanctae Sophiae*, cit.

43 ARICHIS DE S. STEPHANO IN STRATA, I, 8. Praeceptum confirmationis et concessionis, A.D. 774, Novembre, indictione tertia decima, data di luogo: Benevento,in *Palatio,* Rogatario: Lopoald Notarius. Copia: *Vat. Lat. 4939, f° 42 v° 43 r°.* Benevento, Museo del Sannio*, cod 42 (ex 15), f° 19 r° - v°. Paris Lat. 5410 f° 40 v° - 41 r°.* Napoli, Biblioteca Società Napoletana di Storia Patria, *cod. XXIII B 12, f° 13 v°.Ed.: IS1 VIII, c. 584 C-D. IS2 X-2, c. 430 C-D (corr.: Vat. Lat. 8950, f° 12 v° - 13 r°).* J. M. MARTIN (a cura di), *Chronicon Sanctae Sophiae*, cit.. Secondo V. LORÈ (*I gastaldi nella Puglia* cit.), il duca Gisulfo II già nel 747 avrebbe concesso allo stesso monastero di S. Stefano in strada 2 schiavi *de actu canusine.*

44 A. P. ANTHROPOS, *L'Età Longobarda a Pavia, a Benevento in Puglia,* cit., vol. II, p. 433.

45 G. MASTRANGELO, *La condizione giuridica della donna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in Terra d'Otranto*, ed. Dellisanti, Massafra 2011. Sempre nel campo del diritto proviene da Taranto, ed esattamente dal monastero di S. Angelo di Casalrotto in territorio di Mottola, il preziosissimo Codice Cavense, datato ai primi anni del Mille, che contiene la raccolta delle leggi longobarde nonchè l'*Origo gentis Longobardorum*, conservato nell'Abazia della S. Trinità di Cava dei Tirreni (SA) da quando l'11 febbraio 1263 fu consegnato, insieme agli arredi sacri e ad altri libri del monastero di S. Angelo di Casalrotto, dall'arciprete di Casalrotto al tesoriere e all'archivista dell'Abazia di Cava. Cfr. P. LENTINI, *Il fenomeno della civiltà rupestre nel territorio di Mottola*, Congedo, Galatina 1988, p. 64).

46 R. COLIZZI, *Tracce germaniche nel Salento : paleo-germanismi, gotismi e longobardismi in atti notarili, toponomastica, dialetto,* Società di storia patria per la Puglia, Sezione di Taranto, Taranto 1999, 116 p.(in Quaderni di storia - Archeologia – Arte, 10).

47 ARCH. MONTECASSINO, (a. 1004), A. XLV di Basilio Imperatore insieme con Costantino, Ind. II, Luogo: Taranto, Rogatario: Domenico Arcidiacono e Notaio, Originale: pergamena mm 365 x147. Sottoscrizioni quasi del tutto scomparse: in T. LECCISOTTI, *Le pergamene latine di Taranto nell'Archivio di Montecassino*, cit., n.2, pag. 12. Nel citato documento si legge che Giovanni, figlio di Fuscemari, abitante in Taranto, il giorno dopo le nozze (*in alia die fotorum post nuptias*), davanti a parenti e amici secondo il rito della gente longobarda, esibendo al rogante il libello degli sponsali scritto dal notaio e roborato dai testi (*ostendo tivi unc libellum scritum a publico notario et testibus roboratum*), consegna il *morgincap*, cioè la quarta parte di tutti i suoi beni, alla moglie Argenzia del fu Pietro di Taranto. Il tutto conforme al cap. 7 di Liutprando.

48 ACC, a. D. 1338-1288, data di luogo: Mottola, rogatario Andrea Iudicis Melis; Eustasiuo Notario; in E. MASTROBUONO, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del secolo XIV,* Bari 1969, pp. 465-467. Il 26 luglio 1338 il presbitero Lorenzo, procuratore di Cita Maria Valentia, espone a Pietro de Durachio, baiulo della città di Mottola, a Stefano «magistri leoni», annuale giudice della stessa città e a Eustasio «notarii Andree», «puplicus .. et regia auctoritate notarius», che al tempo del matrimonio tra la detta Cita Maria Valentia e Santoro mastro ferraio il notaio Andrea di Mottola aveva annotato in un'abbreviatura del 5 febbraio 1288 i patti di detto matrimonio ma che, essendo morto subito dopo, non si potè rogare l'atto pubblico. Su richiesta del presbitero Lorenzo, baiulo, giudice, notaio e testimoni accedono nella casa del notaio Andrea e rinvenuta ivi detta abbreviatura, ne trascrivono il contenuto.

49 ACM, A. D. 1600, Libro dei matrimoni, vol. Anni 1596 – 1646, c 48 recto, estensore: Pirro Antonio de

tipici del diritto longobardo. Nell'atto del notar Domenico di Taranto (anno 1004) come nell'atto del notar Andrea di Mottola (anno 1288) e quindi, nei secoli a noi più vicini, negli atti del notar Stefano Raimondi di Massafra (anno 1624)[50], nell'atto del notar Filippo de Errico di Mottola (anno 1723)[51], nell'atto del notar Giuseppe Brunetti di Massafra (anno 1726)[52] e nell'atto del notar Francesco Nicola Maglio di Massafra (anno 1748)[53], solo per citarne alcuni, si afferma unanimemente che a Taranto, a Massafra e a Mottola si vive secondo il diritto longobardo[54].

Secondo V. V. Falkenhausen[55], normalmente i gastaldati prendevano nome dalla città capoluogo, in quanto già esistente in età romana, ma venivano insediati di fatto in località circostanti fondate o ripopolate dai longobardi, eminentemente – aggiungo - in base a un criterio di strategia difensiva militare. Come sappiamo una città di mare si difende sul mare. I Longobardi, invece, non avevano interessi marittimi e non disponevano di una loro flotta, sicché la città ionica restava particolarmente vulnerabile, esposta alle scorrerie e agli attacchi di sorpresa da parte dei bizantini e degli arabi[56]. E' probabile, in questa prospettiva, che tra VIII e IX secolo, a seguito delle scorrerie saracene, la sede del gastaldato sia stata trasferita da Taranto nel *castellum* di Massafra che costituiva un avamposto fortificato più sicuro[57]. Probabilmente anche il Vescovo di Taranto, per gli stessi motivi, trasferiva qui la sua residenza, così come era avvenuto a Oria ove il Vescovo di Brindisi trasferì la sua residenza a causa dei saraceni che avevano occupato la sua Città[58].

Quando poi, nell'anno 849, il gastaldato di Taranto viene aggregato al principato di Salerno, la città bimare era nelle mani dei musulmani già da nove anni. Se non si vuole ridurre tale aggregazione solo a un puro fatto nominalistico, ciò significa che il gastaldo (*pur se porta il nome della città capoluogo*), continuando a chiamarsi *gastaldo* di Taranto, era, con ogni probabilità, insediato nel *castellum* di Massafra, snodo cruciale per il controllo della *viam publicam* e dei traffici terrestri da e per Salerno e per i porti dell'Adriatico e che il territorio ionico, esclusa la città capoluogo, era ancora saldamente controllato dai Longobardi.

5. - Il giudicato del 970

Il giudicato emesso nel Castello di Massafra dal gastaldo Trifilio[59] è la prima fonte scritta in

---

Pirris Arciprete.

50 ASTa, Notario Stefano Raimondi, Comune di Massafra, Anno 1624, cc. 88 r – 91 r.

51 ASTa, notaio de Errico Filippo, Comune di Mottola, Atti diversi. Anno 1723, cc 13 r – 23 r.

52 ACM, Comune di Massafra, Notaro Giuseppe Brunetti, 2 Libro del Protocollo, Anno 1726, pag. 35 r.

53 ASTa, Comune di Massafra, Notaro Francesco Maria Maglio, Anno 1748, Capitoli matrimoniali 4 febbraio 1748, cc. 31 t – 34 r.

54 I testi degli atti citati nelle note precedenti sono in G. MASTRANGELO, *La condizione giuridica della donna* cit., Appendice documentaria, pp- 39 ss.

55 V. Von FALKENHAUSEN, *I Longobardi meridionali*, in AA.VV., *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO), vol. III, Torino 2000, p. 292.

56 G. MASTRANGELO, *La condizione giuridica della donna* cit., p.29.

57 Avvalora questa ipotesi ciò che si verificò a Salerno nello stesso torno di tempo. Qui il primo palazzo longobardo sorgeva sul mare, all'estremità del *castrum* romano, a difesa dagli assalti provenienti sia dall'interno della città che dal mare. Ma nel secolo IX, le scorrerie saracene indussero il successore di Arechi, il principe Guaiferio, a trasferire in luogo più sicuro la sua nuova sede palatina, cioè sulle erte pendici del colle sottostanti il castello (P. PEDUTO, *Insediamenti Longobardi nel Ducato di Benevento*, in *Il Regno dei Longobardi in Italia,* CISAM, Spoleto 2004, p. 387). In questo modo eventuali vicende negative (*quali attacchi e incursioni di sorpresa, saccheggi, distruzioni*) a danno della città non provocavano la perdita dell'intero distretto, non ne indebolivano il sistema difensivo e la capacità di risposta. E' verosimile quindi che gli arabi, salvo ricorrenti scorrerie nell'interno, tenessero solo il porto e la città di Taranto essenziali ai fini dei loro traffici marittimi e che, invece, il territorio retrostante fosse in mano ai Longobardi attestati nel castello di Massafra.

58 C.D. FONSECA, *L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia Normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi aspetti istituzionali*, in *Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del Mezzogiorno meridionale*, ed. Congedo, Galatina 1987, p.82.

59 Vedi Appendice.

cui compare Massafra e prova che nel novembre dell'anno 970 il Castello di Massafra era il luogo dove il gastaldo amministrava la giustizia, forse perché Taranto, pur riconquistata dai Bizantini da qualche anno, rimaneva un luogo insicuro[60].

La singolarità di tale documento sta nel fatto che il *gastaldo* è un greco, tale *Trifilio*, il quale però adotta il rito longobardo, fa redigere in latino gli atti giurisdizionali e firma in greco[61]. La cosa non deve meravigliare. Sappiamo infatti che il diritto longobardo aveva messo così profonde radici che costituiva diritto vigente anche sotto il dominio bizantino. Quando nel 967 i bizantini riconquistano Taranto, invece di imporre il loro diritto e la loro lingua, prendono atto della realtà e si adattano al diritto privato vivente; invece di cambiarlo, traducono in greco la raccolta di leggi longobarde, ad uso dei funzionari imperiali inviati nelle nostre province ad amministrare la giustizia. Per uno di questi manuali (il Cod. Parigino greco 1384 in cui è compresa la parziale traduzione delle leggi di Rotari) si è ipotizzato che sia stato composto "nei dintorni di Taranto, o addirittura nella stessa città di Taranto"[62].

La vicenda processuale in esame si colloca in un periodo di caos istituzionale e di potere. Taranto, occupata dai saraceni per circa quaranta anni (a. 840-880) e rasa al suolo il 927 (*con la deportazione in Nord Africa degli abitanti sfuggiti alla spada*), rimane priva di organi istituzionali e politici per altri quaranta anni sino all'arrivo di Niceforo Foca.

Tornata la pace, il monaco e presbitero Ilario, abate del monastero di S. Pietro, la cui chiesa è fondata nella città di Taranto (*cuius ecclesia est fundata intus cibitate Tarento*), decide di agire in giudizio per rivendicare un fondo rustico di cui il monastero era stato spogliato ingiustamente alcuni anni prima. Insieme al presbitero Leone, suo fratello, ricorrono al *gastaldo Trifilio*, insediato nel Castello di Massafra, chiedendo giustizia (*iudica nobis domine*) contro tale Iocardo, figlio di Sabbatino, lamentando che costui si fosse impossessato (*per birtutem et malo hordine*) di una partita di olivi appartenente al detto monastero e danneggiato ivi cinque olivi selvatici (*ibi cappelavit quinque termiti*).

Il *gastaldo* procede all'interrogatorio dell'accusato il quale respinge gli addebiti affermando

---

60 Il cambio di regime ancora troppo recente, il fatto che la città fosse ancora un cumulo di macerie non facilmente difendibile dai temibili e ricorrenti attacchi saraceni sono i motivi che hanno indotto i bizantini a non spostare gli uffici amministrativi e giudiziari dal Castello di Massafra che continuava a essere il luogo più sicuro nei dintorni di Taranto. Infatti, la situazione era ancora molto instabile: secondo R. CAPRARA (*Banditismo e pirateria*, in AA.VV., *Le Torri costiere per la difesa anticorsara in Provincia di Taranto*, ed. Provincia di Taranto, Firenze-Taranto 1982, p.11) ancora nell'anno 976, Taranto viene di nuovo messa a fuoco e fiamme dall'Emiro di Sicilia.

61 In realtà questa non è una prerogativa esclusiva del giudicato di Massafra ma è comune a quelli di X – XIII secolo della Terra di Bari raccolti nel *Chartularium Cupersanense* (D. MOREA, *Il Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano*, vol I, 1892, ristampa anastatica Forni ed., Sala Bolognese 1976). Anche i documenti pubblicati in questa opera sono emessi nel nome e datati secondo gli anni di regno degli imperatori bizantini ma sono redatti in latino e seguono le norme del diritto longobardo.

62 G. GAY, op. cit., p. 541. K. E. ZACHARIAE, *Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Longobardorun Regis, ex Cod. Paris gr. 1384*, Heidelbergae, 1831, p. 15: in tale codice sono compresi trentacinque frammenti delle leggi di Rotari tradotti in greco. Sul punto, F. BRANDILEONE sottolinea quanto fossero instabili ed incerti i confini tra la dominazione bizantina e quella longobarda, in quanto città e terre passavano ripetutamente dai signori di Bisanzio ai principi Longobardi e da questi a quelli sicchè tali continui rivolgimenti produssero un intreccio e una miscela di istituti giuridici di vari popoli, per cui i compilatori dei vari manoscritti greci (*tra cui il Cod. Paris gr. 1384*) non si sono limitati a riprodurre le pure e semplici leggi bizantine ma hanno riportato anche leggi e consuetudini locali, ispirate al diritto longobardo e al franco-normanno, ad uso dei giudici inviati nelle nostre province ad amministrare la giustizia (*Scritti di Storia giuridica dell'Italia Meridionale,* a cura di C.G. MOR, Soc. di Storia Patria per la Puglia, Bari 1970, pp. 219 ss). Più di recente, anche la dottrina d'Oltralpe si è interessata dei manoscritti giuridici italo-greci dell'Italia meridionale sottolineando che essi «se segnalent à la fois par une facture regionale, et par leur contenu. Beaucoup d'entre eux, en effet, renferment des collections de textes compilées pour l'usage d'un juge (…) A coté de copies conformes du droi justinien et post-justinien apparaissent des morceaux d'origine locale (…) Le plus celebre, publiè dès 1835 par K. E. Zachariae von Lingenthal (…) est la tradution grecque des dispositions pénales empruntées a l'Édit Lombard». E. PATLAGEAN, *Une representation byzantine de la parenté et des ses origins occidentales*, in *L'Homme*, 1966, tome 6 n.4, p. 60 e nota 6.

che quanto possedeva l'aveva comprato da tale Mainiperto. I monaci replicano affermando di poter provare con testimoni che in tale loro terreno recintato (*in ipsa clausuria*) né Iocardo né Mainiperto suo venditore avevano mai avuto causa ma che lo stesso apparteneva a Odelgari, Pefano e Datiperto, loro zii paterni (*barbani nostri*), nel modo in cui confina da ogni parte con la via antica e con la via pubblica (*quomodo pergit ex omni parte bia antica et bia publica*).

Il gastaldo, poiché le parti gli manifestano di volere escutere testimoni, fa prestare loro la reciproca *guadia*, ossia la *wadia* (*guadiare eos fecit ambo partes*) e le ammette a nominare i testi per il giuramento. Senonché, a questo punto, Iocardo propone una composizione bonaria della lite (*bona sua boluntate complicabit*). La proposta consiste in questo: il convenuto non nomina testimoni per il giuramento (*testimonia ad sacramentum non mitto*) ma si contenta che il solo presbitero Leone giuri e tolga (*cioè definisca*) la causa. Le parti, accettata la proposta, fanno nuova istanza al gastaldo il quale, previa prestazione di nuova reciproca *wadia* (*infro sese guadiaberunt*), dispone che il solo presbitero Leone presti il giuramento, giudichi e definisca il giudizio sui santi Vangeli.

Il giuramento non avviene subito, cioè nell'aula di giustizia, ma segue dopo qualche tempo sul luogo controverso. Il giorno stabilito, il gastaldo, il testi e le parti, tutti insieme, vanno sul terreno conteso ove il presbitero Leone, prende nelle mani i santi Vangeli, perlustra tutto quanto teneva Iocardo da una via all'altra e quindi sullo stesso Vangelo giura e giurando afferma che quanto aveva perlustrato apparteneva a Odelgari, Pefano e Datiperto suoi zii paterni e che ivi né Iocardo né il suo venditore avevano mai avuto causa da alcuno.

Posta fine alla lite con il giuramento, mentre i monaci ricevono quanto Iocardo possedeva senza titolo («receperunt isti ad se ipsum de quantum tenebat malo horde Iochardus»), il gastaldo e i testi «pro securitatem istorum presbiteri» dettano il giudicato scritto per mano di Giovanni, decano e notaro, nel Castello di Massafra in cui fu presente. Seguono le sottoscrizioni del gastaldo e dei testi.

6. - Analisi diplomatica del giudicato

Dal punto di vista diplomatico il documento contiene, nel protocollo, come di consueto, l'invocazione, cioè la menzione della divinità nel cui nome si compie l'atto preceduta da un segno di croce («+ In nomine domini nostri Jesu Christi»), seguita dalla datazione (*data cronica*), cioè l'indicazione dell'anno dell'autorità regnante con il mese e l'indizione («Secundo anno imperio domino Johanne et una cum eo regnante domino Basili et domino Constantino sanctissimis imperatoribus nostris mense nobemver quarta decima indictione»). È altresì presente la data topica, cioè l'indicazione del luogo ove si svolge l'azione («in Castello Massafra»).

Il testo inizia con la congiunzione narrativa *dum* che precede immediatamente l'enunciazione del nome e del titolo della persona autore dell'azione giuridica («ego Trifili gastaldus»), il quale rivela subito che presiede un consesso giudicante («mecum sedentes») costituito dai *nobiliores homines* i cui nomi ci sono noti attraverso la sottoscrizione in calce.

Il giudice, così insediato, comincia a narrare in prima persona i termini della controversia: «statim mea presentia benit Ylarius monachus et presbyter qui est abbatem de sancto Petro cuius ecclesia est fundata intus cibitate Taranto una cum Leoni presbitero», introducendo l'*interpellatio* degli attori («et interpellaberunt super Iochardus dictus et filius Sabbatini»).

Quindi si enuncia l'accusa passando la parola direttamente agli attori: «Iudica nobis domine super isto Iochardus quia per birtutem et malo hordine intrabit in ipsa clausuria nostra et tulit nobis partitam exinde et cappelavit ibi quinque termiti». A questo punto, facendo uso dei suoi poteri istruttori il giudice, in prima persona («Ego denique gastaldeus») procede all'interrogatorio del convenuto («interrogaui isto Iochardus») per accertare se costui confessi o contesti l'accusa mossa nei suoi confronti. Riporta quindi in terza persona la risposta negativa del convenuto («Ille dixit: non faciad deus quod ego ibidem per birtutem intrassem set in causa mea intrauit quod abeo comparatum da Mainiperto»). Segue la pronta replica degli attori i quali contestano l'assunto avverso («domine … in ipsa clausuria nec iste neque Mainiperto benditore eius aliquando ibidem

causam») affermando di avere causa da Odelgari, Pefano e Datiperto loro zii paterni (*barbani nostri*) a cui un tempo apparteneva la *clausuria* in contestazione («quomodo pergit ex omni parte bia antica et bia publica») e di poterlo provare con testimoni.

Sempre in prima persona («Dum ego qui supra nominato galstaldeo») poiché le parti gli avevano chiesto l'ammissione del giuramento dei testimoni, il *gastaldo* fa prestare loro la reciproca *wadia* («guadiare eos fecit ambo partes») prima che le stesse procedessero alla nomina dei testimoni e Jocardo facesse giustizia col suo giuramento. Senonché, dopo il giudicato di prova emesso dal gastaldo, il convenuto Iocardo non se la sente di giurare e di nominare testimoni per il giuramento («domine de ac causa ego testimonia ad sacramentum non mitto») e formula una proposta di composizione bonaria («michi placet et credo ad isto presbyter leoni ut iuret michi exinde solus et tollat sibi ipsum»). La proposta di Jocardo viene accettata e il giudizio, previa nuova prestazione di *wadia* tra le parti, viene definito con il giuramento del presbitero Leone cui segue il rilascio della *clausuria*.

Nell'escatocollo il giudice riferisce di aver fatto redigere il testo del giudicato nell'interesse delle parti vittoriose («pro securitatem istorum presbyteri unc nostrum fecimus iudicatum») specificando il nome, la qualità e la professione dello scrittore e il luogo della redazione («scripsit ego Iohnnes decanus et notarius hacto castello Massafra qui et interfui»). Quindi a conferire piena efficacia e credibilità al giudicato seguono le sottoscrizioni del giudice stesso («Trefeles Kastaldos martyron ypegrapsa dioche») e degli altri cinque *nobiliores hominum* ed esattamente del presbitero Ursileo, di un notabile greco il cui nome è divenuto illeggibile, di Lupone gastaldo, di Mirigno figlio di Lorenzo e di Giovanni figlio di Guisoni.

7. - Le fasi del processo

Il giudicato inizia con la indicazione del Giudice e del consesso giudicante cui segue quella delle parti. Queste sono già comparse davanti al Giudice e agiscono senza l'assistenza di avvocati.

È omessa la descrizione della introduzione del giudizio perché nell'Editto manca una norma su tale fase. Secondo le norme consuetudinarie, nel diritto germanico il giudizio era introdotto da atti privati che una parte compiva verso l'altra senza partecipazione dell'autorità. Chi aveva causa, andava a casa dell'avversario e lo invitava (*mannire*) a comparire davanti al giudice entro 7 o 14 notti[63]. Il giudizio longobardo, coll'accentramento del potere nelle mani del re, vede la progressiva sostituzione dell'Assemblea degli uomini armati con una ristretta ma qualificata presenza di testimoni, generalmente indicati come *boni homines*[64], scelti tra i notabili della società locale. Nel nostro atto figurano, in veste di assistenti del gastaldo, il presbitero Ursileo, un notabile greco (*la cui firma è divenuta illegibile*), il gastaldo Lupone, Mirigno figlio di Lorenzo e Giovanni figlio di Guisani, senza dimenticare il decano e notaro Giovanni, estensore del giudicato, che era un privato e non rivestiva alcun incarico pubblico.

Il testo dice chiaramente che il gastaldo siede *in Castello Massafra,* ove si svolge il giudizio, luogo dove viene redatto e sottoscritto il giudicato. Non abbiamo prove archeologiche per stabilire l'esatta ubicazione del *castellum* cui si fa riferimento. Data l'importanza strategica del costone Ovest della Gravina S. Marco, da cui si domina tutta la pianura fino al mare e specie la *via publica qui vadit Tarentum,* è indubbio che esso, magari di minori dimensioni rispetto alle attuali e ubicato un po' più a Sud, doveva trovarsi nei pressi dell'attuale sito.

I ricorrenti sono due: Ilario, abate del monastero di S. Pietro in Taranto, e Leone, entrambi monaci e presbiteri, fratelli fra loro in quanto i loro danti causa Odelgari, Pesano e Datiperto sono definiti *barbani nostri*, cioè zii paterni. Il giorno della udienza, i ricorrenti, comparsi personalmente davanti al giudice, formulano l'accusa. Di solito i ricorrenti giurano di essere in buona fede nella domanda e chiedono il vero è il giusto; invocano «iustum iudicium Dei» sulle loro rette intenzioni.

Il convenuto è tale Iocardo figlio di Sabbatino: costui si può purgare dall'accusa prestando giuramento. Se ammette la verità dell'accusa c'è la composizione; se la nega, nasce il giudizio e il

---

63 G. SALVIOLI, *Trattato* cit., p.769.

64 A. PRATESI, *Genesi e forme del documento* cit., p. 59.

giudice è chiamato a emettere il *sacramentum iudicatum*. Il convenuto ha l'onere di dimostrare la sua innocenza col giuramento: il sistema delle prove nel diritto germanico è, all'opposto del romano, basato sul principio che se il convenuto/accusato nega, deve purificarsi dall'accusa per mezzo del giuramento (*sacramentum*) o del duello.

Si controverte in tema di rivendica di un bene immobile di cui i ricorrenti lamentano di essere stati spossessati. Il bene spossessato è chiamato *clausuria*[65] e *partita*, cioè un terreno recintato che confina da ogni parte con la via antica e con la via pubblica; *partita* designa in genere un fondo coltivato a oliveto. I ricorrenti lamentano altresì il danno perpetrato col taglio di 5 olivi selvatici (*termiti*). Il valore della causa, pur non essendo dichiarato, si può ricavare dal regime probatorio adottato. Il giuramento, infatti, avviene sul Vangelo («sancta Dei evangelia») sicché è ragionevole ritenere che la causa, e quindi la *partita* di olivi oggetto del giudizio, avesse un valore superiore a 20 solidi. Non solo. Poiché le domande proposte sono due, il valore di esse si cumula. Jocardo, infatti, è accusato non solo di essere entrato «per birtutem et malo hordine» nel fondo recintato (*clausuria*) ma anche di aver danneggiato ivi cinque olivastri («cappelavit ibi quinque termiti»). Il verbo *cappellare* a norma del cap. 302 Roth.[66] - come abbiamo visto - significa distruggere, danneggiare e/o tagliare un olivo. *Termite* è un lessema del latino volgare; indica ancora nella lingua parlata l'olivo selvatico nonché una particolare *cultivar* di olivo, chiamata *Termite di Bitetto*[67]. La norma citata (Roth. cap. 302) prevede la pena di tre solidi per chi taglia o danneggia un albero di olivo. Applicando tale norma al caso concreto e moltiplicando per tre il numero degli alberi danneggiati (5) si ottiene la somma di 15 solidi, che è il valore della sola domanda di danneggiamento. Aggiungendo a tale somma il valore della domanda relativa al *fundus clausus* spossessato si ottiene un valore della causa di gran lunga superiore a venti solidi. Non conosciamo l'esatta ubicazione del fondo rustico e quindi ignoriamo se il luogo si trovasse nelle immediate vicinanze di Massafra o di Taranto. Non abbiamo elementi per dire se il *gastaldo* Trifilio avesse giurisdizione sull'intero distretto di Taranto o solo sul territorio del Castello di Massafra, né sull'esatta estensione del territorio di quest'ultimo. Quello che è certo è che in quel tempo a Taranto non vi era un altro gastaldo, altrimenti i ricorrenti si sarebbero rivolti a quest'ultimo. Oltretutto, la ricostruzione di Taranto, appena riconquistata, forse non era ancora iniziata.

8. - L'epoca dell'avvenuto spoglio

Non è precisata l'epoca dell'avvenuto spossessamento. Di certo, doveva trattarsi di un fatto avvenuto non di recente. In caso di spoglio, come si è detto, non era previsto nell'Editto il ricorso alla pubblica autorità. La reazione era appannaggio diretto dei privati, i quali rispondevano alla situazione violata con l'esercizio della vendetta privata (*faida)*, tipica reazione al torto subito[68]. Anche in altri casi l'Editto autorizza e rende legittima la vendetta privata e chi la esegue assume la veste di esecutore di giustizia. Per esempio a norma del capitolo 208 il padrone o i parenti di un'*aldia* che sia stata rapita sono legittimati a penetrare nella *curtis* altrui per liberarla e far vendetta del rapitore.

Se però il possesso durava da oltre cinque anni, occorreva ricorrere al giudice a norma del cap. 228 Roth.[69], che disciplina le ipotesi di possesso senza titolo («malo ordine») di cose mobili o

---

[65] Sulla equivalenza di significato tra i termini *clausuria* e *defensa*, vedi G. MASTRANGELO, *Su un'antica servitù di pascere, di legnare e di adacquare esercitata dai Massafresi sulla difesa di S. Marco dei Lupini in tenimento di Palagiano*, in Archeogruppo 3, Bollettino dell'Archeogruppo E. Jacovelli, Massafra 1995, p. 43.

[66] Vedi sopra nota 4

[67] Il termine *termite* ricorre anche nella donazione dell'anno 977 in cui il suddiacono Bisanzio dona all'amico diacono Calato *quindecim talie de termiti*, cioè quindici olivi selvatici (D. MOREA, *Il Chartularium del Monastero di S. Benedetto di Conversano*, Montecassino 1892, ristampa anastatica ed. Forni, Sala Bolognese 1976, doc. n.24 p. 54 s.).

[68] G. DIURNI, voce *Possesso* (*diritto intermedio*), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXIV, Milano 1985, p. 477.

[69] ROTH. cap. 228: «De possessione. Si quis alium de rem mobile aut immobilem pulsaverit, quod malo

immobili. In tal caso al possessore chiamato in giudizio si offrono due rimedi: o negare l'altrui diritto *per sacramentum* cioè col giuramento, o difendere il suo possesso '*per pugna*' cioè col duello. Poiché i ricorrenti si sono rivolti al gastaldo chiedendo giustizia, è da presumere che lo spossessamento, sia avvenuto da oltre cinque anni: se fosse avvenuto da poco tempo o comunque da meno di cinque anni, l'abate Ilario avrebbe certamente difeso il suo diritto ricorrendo all'autotutela e rientrare per le vie di fatto nel possesso del proprio bene. Nel contempo si deve escludere che lo spoglio sia avvenuto da oltre trenta anni. A norma del cap.4 di Grimoaldo[70], infatti, colui che avesse posseduto «casas, familias vel terras» per più di trenta anni poteva difendersi semplicemente giurando, senza dover dare più luogo all'esperimento del duello. Questa norma intende tutelare la stabilità delle situazioni dominicali e quindi, quando il possesso è durato così a lungo, assurge quasi a titolo legale di proprietà. Qui ci basti notare che attraverso l'emanazione di una norma processuale, il re Grimoaldo introduce nell'ordinamento longobardo l'istituto dell'usucapione, di origine romana**.** Poiché l'abate Ilario non ha esibito documenti scritti, si può ragionevolmente presumere che lo spoglio sia avvenuto da più di cinque anni ma da meno di trenta, altrimenti il possesso di Jocardo sarebbe divenuto praticamente inattaccabile.

Da ciò si può arguire che la perdita del possesso da parte dei monaci del monastero di San Pietro in Taranto sia avvenuta nel periodo compreso tra l'anno 941, quando Taranto (rasa al suolo dalle orde saracene nel 927) era ancora un cumulo di macerie, e l'anno 964, cioè da meno di trenta anni e da più di cinque anni.

9. - Il *Sacramentum iudicatum* e la *Wadiatio*

In diritto longobardo il processo nasce quando il chiamato in giudizio nega l'accusa. A quel punto il giudice deve assegnare le prove. L'Editto prevede poteri precisi in capo al giudice sia nell'assegnare le prove sia nel regolare il loro espletamento[71]. Come si è detto, le prove giudiziarie del processo longobardo sono il giuramento e il duello e, in minor misura, la *cartula*.

Nel nostro testo l'attività del giudice preordinata all'emanazione del provvedimento sulle prove si coglie nelle parole «Dum ego qui supra nominato galstaldeo mea presentia isti manifestaverunt quod exinde testimonia aberent guadiare eos fecit ambo partes ut ipsi dare(n)t testimonia et ipse Iochardus exinde faceret iustitiam».

Il provvedimento del giudice, consistente nell'ammettere le parti a nominare i propri testimoni per il giuramento, è subordinato alla prestazione della *guadia* o *wadia* da entrambe le parti. Roth. cap. 360[72] regola la prestazione della *wadia*, cui era subordinato l'espletamento della prova. Poiché manca nell'ordinamento giuridico longobardo l'esecuzione forzata eseguita da organi pubblici a ciò deputati, la *wadia* è lo strumento con il quale le parti si promettono reciprocamente di eseguire il giudicato di prova emesso dal giudice nominando un fideiussore il quale, condizionatamente all'esito sfavorevole della lite, assume l'obbligo di pagare la composizione pecuniaria fissata dall'Editto e/o a dare esecuzione al giudicato col rilascio del bene ingiustamente detenuto. Con lo scambio della *wadia*, le parti si sfidano alla gara ludica, nella quale saranno affiancate, ciascuna, dai *sacramentales* nel numero stabilito da Roth. 359, secondo il valore della

---

ordine possedeat, et possessor negaverit: ita prospeximus, quod si per annus quinque fuerit possessio, tunc ille, qui possedit, aut per sacramentum debeat negare aut per pugna defendeat, si potuerit». C. AZZARA, op. cit., p.. 72 s.

[70] GRIM. cap.4: «De trigenta annorum possessionem pretiorum. Si quis per treginta annos possederit casas, familias vel terras, et cognitum fuerit, post trigenta annorum curricula pugna non proveniat; nisi ipse qui possedit, secundum qualitatem pecuniae cum sacramentum suum se defendat; nam per pugna, ut dictum est, non fatigetur». (v. C. AZZARA, op. cit., pp. 132-133).

[71] F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel Diritto Longobardo*, ed. Giuffrè, Milano 1968.

[72] ROTH. cap. 360: «De wadia et fideiussorem. Si quis alii wadia et fideiussorem de sacramentum dederit, per omnia, quod per wadia obligavit,adinpleat. Et ille, qui pulsat et wadia suscipit, proximioris sacramentalis, qui nascendo sunt, debeat nominare: tantum est excepto illo, qui gravem inamitiam cum ipso, qui pulsat, commissam habet,id est si ei plaga fecit, aut in mortem consensit, aut res suas alii thingaverit; ipse non potest esse sacramentales, quamvis proximus sit, eo quod inimicus aut extraneus invenitur esse» (v. C. AZZARA, op. cit., pp. 102-103).

controversia[73]. La *wadia* fa nascere l'obbligo per le parti e i rispettivi fideiussori a rispettare l'esito della prova con la condanna o con l'assoluzione.

10. - La fine del processo: dalla proposta di composizione alla *Rogatio*

Come abbiamo visto, Jocardo pur avendo negato l'accusa di ingiusto possesso del fondo, affermando di averlo comprato da Mainiperto, quando il giudice lo ammette a provare il suo assunto coi testimoni, non se la sente né di giurare né di nominare i suoi *sacramentales* («ego testimonia ad sacramentum non mitto»). Stante il valore sacro del giuramento per i credenti, evidentemente col giuramento sul Vangelo Jocardo ha paura di dannarsi l'anima per l'eternità[74] o, più semplicemente, non ha altri cinque testimoni e/o non può provare *per cartulam* l'acquisto del fondo.

Ne scaturisce la sua proposta di definizione bonaria della causa, cioè di non nominare suoi testimoni e di acquietarsi e credere al giuramento del solo presbitero Leone. Tale proposta è conforme al diritto longobardo. Il cap. 19 delle leggi di Astolfo[75] prevede, infatti, che se un longobardo ha una causa contro un abate per cui si deve prestare giuramento, possa giurare per conto del monastero l'abate da solo, mentre l'altra parte si possa scegliere i testi, secondo il numero previsto per legge. E' ciò che avviene nel nostro caso ove il giuramento, per parte del monastero, viene prestato da uno solo dei ricorrenti, il presbitero Leone anche se non è abate. Ciò ci lascia presumere che il numero dei monaci viventi nel monastero di S. Pietro in Taranto non doveva essere inferiore a 50 in quanto tale facoltà era concessa all'abate che vivesse secondo la regola nel rispetto di Dio e che avesse sotto di sé 50 o più monaci.

Il giudicato in esame è importante anche per la storia della Chiesa in quanto viene rogato da un chierico di nome *Johannes*, che riveste la carica canonica di *decanus* e svolge l'attività di *notaro*. Nello stesso atto figura tra i *nobiliores homines* anche il presbitero Ursileo al quale è riconosciuta un particolare dignità in quanto sottoscrive subito dopo il gastaldo[76]. Non meraviglia il fatto che la stesura dell'atto processuale sia demandata a un chierico. Gli ecclesiastici erano tra i pochi nell'alto Medioevo che sapessero leggere e scrivere e che potessero accedere alla carriera notarile. Molto spesso re, duchi, conti e baroni firmano col semplice segno di croce in quanto analfabeti mentre gli atti sono redatti da chierici notari. Va ricordato a proposito che, a partire dall'anno 878, il cap. 8 dell'Editto di Adelchi, principe longobardo di Benevento, rende obbligatorio servirsi dei notai nella redazione di tutti gli atti, altrimenti quelli privi della sottoscrizione del notaio «nullam retineant firmitatem», cioè non avrebbero avuto alcuna validità[77]. La Chiesa aveva bisogno di notai perché lasciti e donazioni a suo favore fossero redatti nelle forme di legge e acquistassero quella '*firmitas*' che rendesse incontrovertibile e inattaccabile l'acquisto della proprietà di quei fondi. Per questa ragione selezionava i soggetti migliori per avviarli agli studi notarili.

Come è stato osservato da Pratesi «Nell'Italia meridionale longobarda il rogatario, indicato pressoché costantemente come *notarius*, non sottoscrive il documento ma si limita a dichiarare, in forma ora diretta ora indiretta, di aver proceduto alla sua stesura: la credibilità del suo scritto è dunque affidata unicamente alle sottoscrizioni testimoniali»[78]. Anche il nostro giudicato non è

---

[73] F. ROGGERO, *'Per guadiam et fideiussorem',* cit., p. 23.

[74] In un caso simile quasi coevo dell'anno 938, nel momento in cui il convenuto Calojoanne sta per stendere la mano sui Vangeli per giurare, si spaventa e grida «Timeo damnare animam meam» e confessa che il terreno contestato non è suo. Nonostante che lo zio e i cugini presenti protestino che egli si sia colluso colla controparte e che mente, Calojoanne ripete «*timeo animam meam*». D. MOREA, *Il Chartularium* cit. doc. n.9 pp.26-28.

[75] ASTOLFO cap. 19, in C. AZZARA e S. GASPARRI, *Le leggi dei Longobardi*, cit. p. 291 s.

[76] La presenza contestuale in detto atto di due dignità canoniche mi ha indotto a ipotizzare che Massafra nel decimo secolo avesse un clero già strutturato come collegio clericale: v. G. MASTRANGELO, *Commento agli "Statuti" della Collegiata di Massafra*, Archeogruppo E. Jacovelli onlus e Comitato Festa Patronale, 2011, p.3.

[77] Testo e traduzione del cap. 8 di Adelchi in C. AZZARÀ e S. GASPARRI, *Le leggi dei Longobardi*, cit., pp.312-313; P. S. LEICHT, *Storia del Diritto Italiano*, *Le Fonti*, ed. Giuffrè, Milano 1966, p.158.

[78] A. PRATESI, *Genesi e forme*, cit. pag. 53. Lo stesso A. aggiunge: «Nei territori longobardi, accanto a

firmato dal notaro, è redatto in latino, ovviamente un latino volgarizzato che si avvia a diventare italiano volgare, e utilizza termini tecnico-giuridici tratti dall'Editto di Rotari o da leggi longobarde successive. Sono poche le parole di origine volgare non presenti nell'Editto. Per esempio *partita* (*per indicare un oliveto recintato*) *termite* (*per indicare un olivo selvatico*). Nel suo insieme la composizione denota un buon livello qualitativo del redattore, dati i tempi. La narrazione usa verbi al passato remoto (*benit, interpellaberunt, dixerunt, intrabit, tulit, cappellavit*). Quando invece il giudice riporta le parole dei ricorrenti i verbi sono al presente: «Iudica nobis d(omi)ne super isto Iochardus - domine nos exinde testimonia abemus». La stesso per la risposta di Jocardo («Quod abeo comparatum da Mainiperto») e per la proposta di definizione bonaria («domine de ac causa ego testimonia ad sacramentum non mitto/ set michi placet et credo ad isto presbyter leoni»). Il gastaldo parla in prima persona («Dum essem ego Trifili gastald in castello Massafra - Ego denique gastaldus interrogaui isti Iochardus -Unde isti mea presentia responderunt - Dum ego qui supra nominato galstaldeo mea presentia - Ad diem constitum sic ego prenominato gastaldeo»). Nel suo insieme rende bene l'idea del dibattito processuale fatto di domande e di risposte tra le parti.

Dal tenore letterale dell'atto si ricava l'impressione che la vicenda processuale si sia esaurita nell'arco di una giornata. In realtà, pur essendo stato definito in tempi rapidi, il processo è durato non meno di due mesi in base alle considerazioni seguenti. Occorre computare il termine iniziale della citazione privata, pari a 7 o 14 notti, prima che le parti compaiano davanti al giudice. Si tenga conto, inoltre, che il gastaldo emanando il *sacramentum judicatum* doveva assegnare alle parti, a norma del cap. 361 Roth, un termine, pari a dodici notti, per la *datio wadiae* (*con l'indicazione del fideiussore*), per la nomina dei testi e per la prestazione del giuramento[79]. Un ulteriore termine di dodici notti, è da ritenere che sia stato assegnato dopo la proposta di definizione bonaria di Jocardo per la prestazione della nuova *wadia,* conseguente all'accettazione della proposta da parte dei ricorrenti. Poiché, dopo l'accettazione della proposta, il giuramento del presbitero Leone non avviene subito, nell'aula di udienza, ma viene fissato in altra data sul luogo, è da ritenere che il termine, stabilito per la ispezione dei luoghi e per l'espletamento del giuramento, sia pari ad altre 12 notti. Si ritiene, infine, che la redazione scritta da parte del decano e notaro Giovanni e la successiva sottoscrizione del giudicato da parte del gastaldo e degli assessori intervenuti abbiano richiesto del tempo, diciamo altre dodici notti. Computando tali termini si ottiene la somma di 55-62 giorni di durata complessiva del giudizio. Un vero record rispetto ai nostri giorni.

---

scrivani di occasione, si incontrano i professionisti, per lo più appartenenti alla popolazione romana e spesso alla stato ecclesiastico, che assumono il titolo di notarii, come già gli scribi privati dell'età romana; fatta eccezione di alcune categorie ("notarii ecclesiae, ducis, civitatis"), non hanno una investitura ufficiale e quindi la loro attività ha un carattere eminentemente privato». Ivi, p.51.

[79] La norma ROTH, cap. 361 prevede una serie di termini: colui che dà a un altro la *wadia* e un fideiussore per un giuramento ha a disposizione dodici notti per fornire tale giuramento; se per una malattia o per altro motivo non può giurare, la causa rimane sospesa per altre dodici notti. Se non adempie nemmeno allora e ritarda deliberatamente per un anno intero e non fornisce tale giuramento, allora perde il bene di cui si tratta a beneficio di colui che ha ricevuto la *wadia*.

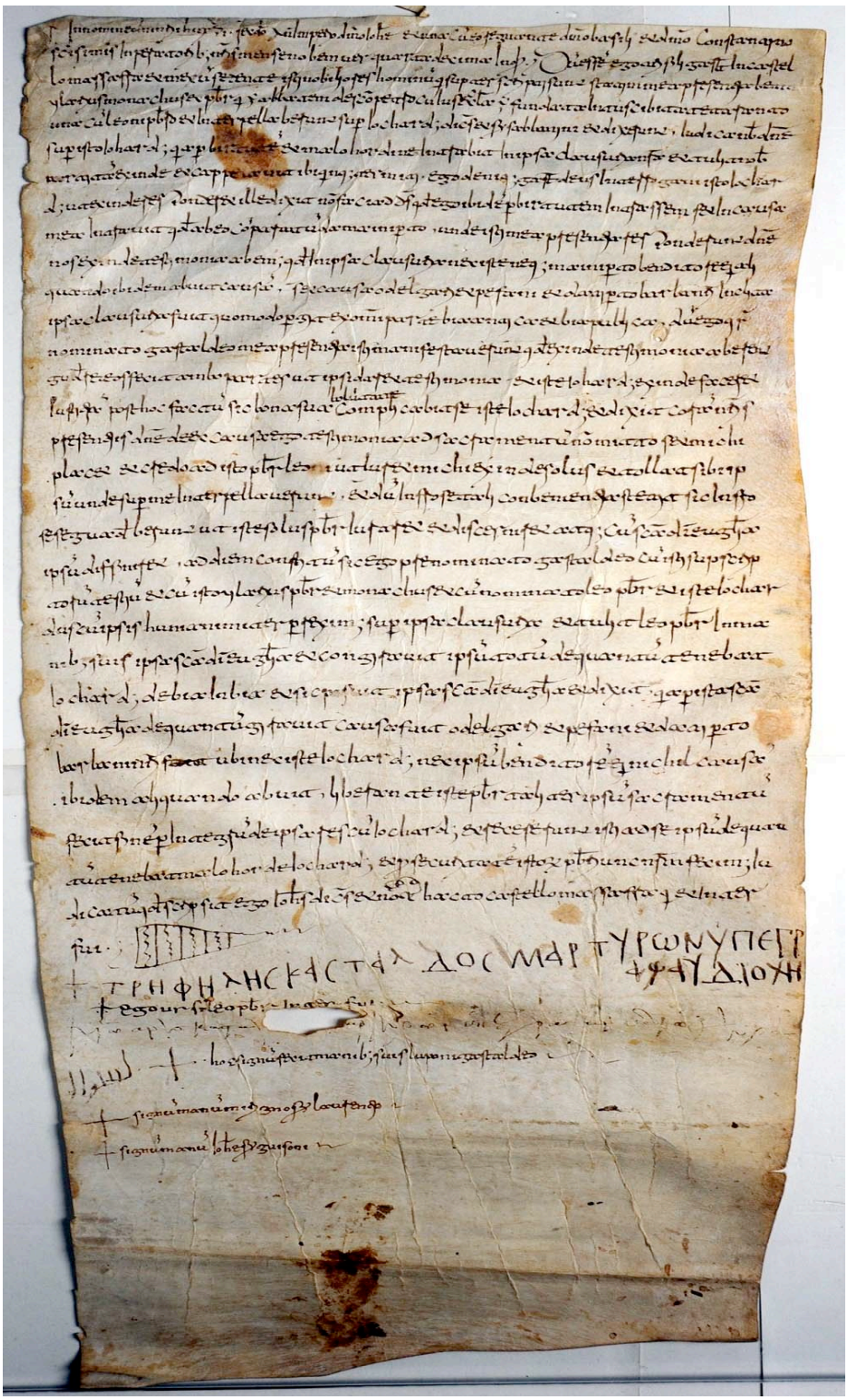

ARCHIVIO DI MONTECASSINO - Caps. XVIII, fasc. I, n. 3 r., giudicato del gastaldo Trifilio - novembre 970 (foto R. Mastronardi – Cassino).

APPENDICE

ARCHIVIO DI MONTECASSINO

Caps. XVIII, fasc. I, n. 3 r. Data cronica: a. 970, novembre, ind. XIV, secondo anno dell'Impero di Giovanni Zimisce insieme con Basilio e Costantino. Data topica: Castello di Massafra. Estensore: Giovanni decano e notaro Originale: Pergamena cm 46 x 22

+ In nomine d(omi)ni n(ost)ri ihes(u) chr(isti)[a] sec(un)do An(no) Imperio d(om)ino Ioh(ann)e et una cu(m) eo regnante d(om)ino basili et d(om)ino Constantino / s(an)c(t)isimis Imperatorib(us) n(ost)ris mense nobemver quarta decima Ind(ictione). Dum esse(m) ego trifili gast(al)d In Castel/lo massafra et mecu(m) sedente(s) isti nobiliores hominu(m) q(ui) supter scripti sunt, statim mea presentia benit / ylarius monachus et p(res)b(yte)r q(ui) (est) abbatem de s(anc)to petro cuius Eccl(esi)a e(st) fundata Intus cibitate taranto / una cu(m) leoni p(res)b(yte)ro et Interpellaberunt sup(er) Iochard(us) dic(tu)s et f(iliu)s sabbatini et dixerunt: iudica n(o)b(is) d(omi)ne / sup(er) isto Iochard(us) q(ui)a p(er) birtutem et malo hordine Intr(a)bit In ipsa clausuria n(ost)ra et tulit nob(is) / partita(m) exinde et cappelavit ibi q(ui)nq(ue) termiti. Ego deniq(ue) gast(al)deus Interrogavi isto Iochar/d(us) ut exinde responderet ille dixit no(n) faciad d(eu)s q(uo)d ego ibide(m) p(er) birtutem Intrassem set in causa / mea Intrauit q(uo)d abeo co(m)paratu(m) da mainip(er)to, unde isti mea presentia responderunt d(omi)ne / nos exinde testimonia abem(us) q(uo)d In ipsa clausuria nec iste neq(ue) mainip(er)to benditore e(iu)s ali/quando ibidem abuit causa(m), set causa odelgari et pefani et datip(er)to barba n(ost)ri Inclita / ipsa clausura fuit quomodo p(er)git ex om(n)i parte bia antica et bia publica. du(m) ego q(ui) p(re) / nominato galstaldeo mea presentia isti manifestaverunt q(uo)d exinde testimonia aberent / gu(a)d(ia)re eos fecit ambo partes ut ipsi dare(n)t testimonia et iste Iochard(us) exinde faceret / Iustitia(m) post hoc factu(m) sic bona sua boluntate[b] complicabit se iste Iochard(us) et dixit cora(m) n(os)tris / p(re)sentis d(omi)ne de ec causa ego testimonia ad sacramentu(m) no(n) mitto set michi / placet et credo ad isto p(res)b(yte)r leoni ut Iuret michi exinde solus et tollat sibi ip/sum unde sup(er) me Interpellaverunt, et du(m) infro se tali conbenentia stetit sic infro / sese guad(ia)berunt ut iste solus p(res)b(yte)r Iuraret et discerniret atq(ue), cu(m) s(anc)ta d(e)i eu(an)g(e)lia / ipsum diffiniret. ad diem constitutum sic ego prenominato gastaldeo cum isti supscrip/toru(m) testiu(m) et cu(m) isto ylarius p(res)b(yte)r et monachus et cu(m) nominato leo p(res)b(yte)r et ipse Iochar/dus cu(m) ipsis hunianimit(e)r p(er)rexim(us) sup(ra) ipsa clausuria et tulit leo p(res)b(yte)r In ma/nib(us) suis ipsa s(an)cta d(e)i ev(an)g(e)lia et congiravit ipsu(m) totu(m) de quantu(m) tenebat / Iochard(us) de bia In bia et sic posuit ipsa san(c)ta d(e)i ev(an)g(e)lia et dixit: q(ui)a p(er) ista san(cta) / d(e)i ev(an)g(e)lia de quantu(m) girauit causa fuit odelgari et pefane et datip(er)to / barbani n(ost)ri [c] ubi nec iste Iochard(us) nec ipsu(m) benditore(m) e(iu)s nichil causa(m)/ ibidem aliquando abuit, liberante iste p(res)b(yte)r taliter ipsu(m) sacramentu(m) / fecit fine(m) p(er) integru(m) de ipsa res cum Iochard(us) et receperunt isti ad se ipsu(m) de quan/tu(m) tenebat malo hord(in)e Iochard(us) et p(ro) securitate(m) istor(um) p(res)b(yte)ri unc n(o)stri fecim(us) Iu/dicatu(m) q(uo)d scripsit ego Ioh(nne)s dec(anu)s et not(arius) hacto Castello massafra q(ui) et inter/fui. (*tabellionato*)

+ ΤΡΗΦΗΛΗϹ ΚΑϹΤΑΛΔΟϹ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΠΕΓΡ / ΑΨΑ ΥΔΙΟΧΗ [d]
+ Ego Ursileo p(res)b(ite)r interfui
(poche lettere illeggibili)
+ hoc signum fecit manib(us) suis luponi gastaldeo
+ signum manum mirigno f(i)lii laurentis
+ signum manum Ioh(ann)e f(i)lij guisoni

[a] Il termine è di ardua lettura: sembra che l'iniziale sia un *chi* greco intrecciato con una *r*.
[b] *boluntate* soprascritto nell'interlinea.
[c] Segue un vocabolo cancellato con grevi tratti di penna.
[d] Che, traslitterato in caratteri latini recita: TPEFELES KASTALDOS MARTYPON YPEGRAPSA YDIOXE